



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Il Sindaco

Ordinanza n. 5 del 5 MAG. 2016

IL SINDACO

Premesso

Che il Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed essenziali, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente;

Che è obiettivo fondamentale dell'Amministrazione quello di promuovere ogni necessaria iniziativa finalizzata a perseguire il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti imposte dalle norme in materia ed evitare l'applicazione di provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di controllo con conseguenti riflessi negativi per l'intera popolazione;

Che la differenziazione dei rifiuti risponde anche al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;

Considerato che l'abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema di decoro e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 14.08.2014 con la quale, dato atto dell'esito positivo di un ricorso presentato presso il TAR in relazione alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 20.03.2014, che prevedeva l'estensione del servizio "porta a porta" all'intero centro abitato, si riproponeva di dare attuazione agli atti gestionali necessari per l'attivazione del servizio, secondo il piano industriale approvato con la citata delibera del Commissario Straordinario;

Dato atto che è stato dato corso alle attività di cui sopra al fine dell'estensione del servizio di raccolta "porta a porta";

Visto il Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 31.12.2013;

Visto che è pienamente attivo sul territorio il servizio "porta a porta" per come innanzi istituito

AL

nonché il servizio di raccolta stradale ove risultano installati i contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati, vetro e lattine, carta e cartone, plastica a servizio dell'utenza domestica, nonché l'isola ecologica in località Camporeale per la raccolta degli ingombranti, beni durevoli e RAEE;

Richiamata l' Ordinanza sindacale n. 57 del 9 dicembre 2005 con la quale si regolamentava in modo dettagliato il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini;

VISTO il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m. e int.;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e int.;

VISTO l'art. 3 della Legge 15/ 07/ 2009, n. 94;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito,

ORDINA

E' VIETATO:

- l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, sia esso differenziato sia esso indifferenziato, su tutte le aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nonché sulle aree private;
- utilizzare contenitori diversi da quelli destinati allo specifico rifiuto previsto;
- depositare i rifiuti per la raccolta al di fuori dei contenitori previsti dall'Ordinanza;
- spostare i contenitori dal luogo fissato;
- apporre sui contenitori materiale pubblicitario o scritte varie;

DISPONE

L'OBBLIGO di conferire i rifiuti, nelle zone ove è istituito il servizio "porta a porta", per il

- periodo estivo 1 maggio – 30 ottobre **dalle ore 21,00 alle ore 6,00**

- periodo invernale 1 novembre – 30 aprile **dalle ore 20,00 alle ore 6,30**

dei giorni stabiliti e come in appresso indicati:

- raccolta frazione residuale: centro storico con frequenza pari a 2 gg./sett. (lunedì e venerdì), zone periferiche frequenza di 2 gg./sett. (martedì e sabato);
- raccolta frazione organica con frequenza pari a 3 gg./sett. (lunedì, mercoledì e sabato);
- raccolta carta e cartone con frequenza pari a 1 g./sett. (martedì);
- raccolta materiale plastica e lattine con frequenza pari a 1 g./sett. (venerdì);
- raccolta vetro con frequenza pari a 1 g/sett. (giovedì).

Per le zone extraurbane, ove è presente il servizio di raccolta stradale (tramite cassonetti), il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rigoroso rispetto della fascia oraria dalle ore **19,00 alle ore 21,00**.

Raccolta carta e cartone da utenze specifiche con frequenza pari a 2 gg/sett. (lunedì e giovedì);

Raccolta ingombranti, beni durevoli e RAEE(Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) presso il centro di raccolta intercomunale di Camporeale con orario di apertura dalle ore 12,00 alle ore 18,00 (orario estivo valido dal mese di aprile ad ottobre) e dalle ore 10,00 alle 16,00 (orario invernale);

Raccolta RUP (rifiuti urbani pericolosi quali farmaci, pile, etc.): utilizzare gli appositi contenitori dislocati presso gli esercizi commerciali e farmacie;

Al di fuori dei giorni e orari innanzi indicati non potranno conferirsi rifiuti di alcun tipo pena l'applicazione delle sanzioni per come in appresso riportate;

AVVERTE

Che l'improprio conferimento dei rifiuti comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267) con le procedure sanzionatorie previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m. e int..

Che è vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.

Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti **sanzioni** amministrative e pecuniarie previste :

- dall'art. 255 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 205/2010) – Abbandono di rifiuti - da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3000,00 per violazioni delle disposizioni di cui agli art. 192, comma 1 e 2, art. 226, comma 2, e art. 231, comma 1 e 2. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

- dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzati -

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, la vigilanza e il controllo sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente ordinanza e nel rispetto del D. Leg.vo 152/2006 e s.m. e int. in tema di abbandono di rifiuti.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune nonché inviato alle Associazioni cittadine rappresentative e di categoria degli operatori commerciali.

Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Ambiente del Comune.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 5 MAGGIO 2016

IL SINDACO
Dott. Domenico Gambacorta